

## Nessuna agevolazione ICI basata solo sul fascicolo aziendale

Cass. Sez. Trib. 7 febbraio 2024, n. 3474 ord. - Stalla, pres.; Di Pisa, est.; Celentano, P.M. (conf.) - De.Ro., De.Fi., De.Ch., De.Gi. (avv. Ludini) c. Comune di Montalbano Jonico (avv. Pedoto). (*Conferma Comm. trib. Basilicata 10 settembre 2018*)

**Imposte e tasse - ICI/IMU - Istanza di rimborso - Sussistenza delle agevolazioni a favore di coltivatore diretto e IAP - Verifica della sussistenza dei requisiti di legge - Carenza - Produzione del quaderno aziendale - Inidoneità ai fini tributari.**

*In tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9, comma 1, del d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 503, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente.*

**Il testo dell'ordinanza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)**

La Suprema Corte, in forza di una interpretazione letterale e sistematica dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 504/1992, ha più volte affermato<sup>1</sup> che un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, doveva considerarsi agricolo, ai fini ICI, laddove ricorrevano tre condizioni:

- a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale;
- b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti;
- c) la persistenza dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione.

È stato, altresì, chiarito, che perché un fondo potesse beneficiare, ai fini della determinazione della base imponibile, dei criteri di calcolo previsti per i terreni edificabili destinati a fini agricoli, fosse necessaria, oltre alla sua effettiva destinazione agricola, anche la conduzione diretta di esso da parte del contribuente<sup>2</sup>. Ricorrendo tali presupposti, la destinazione del fondo a scopo agricolo determinava così una situazione incompatibile con la possibilità del suo sfruttamento edilizio.

Il successivo art. 9 prevedeva ulteriori agevolazioni, di carattere soggettivo, concernenti il calcolo dell'imposta applicabile.

Ai fini del conseguimento di quest'ultime agevolazioni l'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997 stabiliva, infine, che si consideravano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963.

In base alle norme citate, la stessa Corte chiarì che i requisiti necessari per avere accesso al regime agevolato erano i seguenti:

- l'iscrizione agli appositi elenchi;
- l'assoggettamento agli obblighi assicurativi per invalidità, malattia e vecchiaia;
- il possesso e conduzione diretta di terreni agricoli e/o aree edificabili;
- il carattere principale di tali attività rispetto ad altre fonti di reddito.

La sussistenza di tali presupposti era a carico del contribuente che chiedeva di avvalersi della agevolazione<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 30 giugno 2010, n. 15566, in questa Riv., 2011, 6, 417, con nota di CENICOLA; Cass. Sez. V Civ. 25 maggio 2017, n. 13261, in *Giust. civ. Mass.*, 2017; Cass. Sez. V Civ. 3 luglio 2018, n. 17337 ord., *ivi*, 2018.

<sup>2</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 20 febbraio 2020, n. 4394, in *Giust. civ. Mass.*, 2020; Cass. Sez. V Civ. 28 aprile 2010, n. 10144, *ivi*, 2010, 4, 622; Cass. Sez. V Civ. 27 febbraio 2015, n. 4093, *ivi*, 2015.

<sup>3</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 16 aprile 2010, n. 9143, in questa Riv., 2010, 11, 682, con nota di AGNOLI.

Mentre l'iscrizione di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 446/1997 era idonea a provare, al contempo, la sussistenza dei primi due requisiti, il terzo requisito, relativo alla conduzione diretta dei terreni, andava provato in via autonoma, poiché poteva verificarsi il caso che vi risultasse iscritto un soggetto che in realtà non conduceva direttamente il fondo per cui l'agevolazione non competeva<sup>4</sup>.

La finalità della disposizione agevolativa era quella di incentivare la coltivazione della terra e di alleggerire del carico tributario coloro che ritraevano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito<sup>5</sup>. La Corte costituzionale<sup>6</sup>, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 446/1997, chiarì che rimanevano comunque esclusi dall'agevolazione i titolari di trattamenti pensionistici in quanto non traevano più dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.

A seguito poi del venir meno della figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale e della sua sostituzione con quella dell'imprenditore agricolo professionale, sono state ridefinite le condizioni per il riconoscimento dell'agevolazione rendendo, in particolare ed a tal fine, esigibile non più l'iscrizione nell'elenco comunale di cui all'art. 58 del citato decreto ma quella negli elenchi o albi regionali, essendo stato demandato alle Regioni il compito di verificare la sussistenza, in capo all'imprenditore agricolo, del possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di professionalità<sup>7</sup>.

Con l'avvento dell'IMU, l'art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011, ha ribadito quanto già disposto dall'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 confermando anche le relative agevolazioni per cui, ai fini dell'attuale tributo, non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

Va da sé che la carenza dei requisiti di legge per entrambi i tributi significa (ieri come oggi) il venir meno delle agevolazioni in parola.

Cosa succede se per dimostrare che un terreno è agricolo viene prodotto, in sede contenziosa, il «fascicolo aziendale» al fine di giustificare ugualmente il diritto all'agevolazione, anche se non risulta dimostrata la persistenza dell'utilizzazione agricolo-silvo-pastorale? Può avere comunque rilevanza tributaria la produzione del fascicolo aziendale? Stando alle disposizioni che attualmente disciplinano la particolare materia sembra proprio di no per cui è ininfluenza allo scopo.

Il c.d. «fascicolo aziendale» è stato istituito con l'art. 9, comma 1, del d.p.r. n. 503/1999, recante il Regolamento delle norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'Anagrafe delle aziende agricole, quale documento riepilogativo dei dati aziendali e finalizzato all'aggiornamento, per ciascuna azienda, di diverse informazioni (se ne citano talune a titolo esemplificativo: dati anagrafici, se persona fisica; ubicazione dell'azienda, legale rappresentante e sede legale; dati di produzione, trasformazione e commercializzazione; consistenza dell'azienda; domande di ammissione a programmi di intervento circa l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti e altri ancora che, per brevità si omette di elencare).

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.l. n. 5/2012 i dati in esso contenuti fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse, anche per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), che ne curano la tenuta e l'aggiornamento; costituiscono, pertanto, il criterio di valutazione al quale fanno riferimento le Ammini-

---

<sup>4</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 28 settembre 2016, n. 19130, in *Giust. civ. Mass.*, 2016.

<sup>5</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 31 maggio 2017, n. 13745, in questa Riv., 2017, 4, con nota di: CENICOLA.

<sup>6</sup> Corte cost. 2 febbraio 2005, n. 87. ord., in *Giur. cost.*, 2005, 2.

<sup>7</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 16 gennaio 2023, n. 1121 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2023; Cass. Sez. V Civ. 13 maggio 2021, n. 12852 ord., *in*, 2021.

strazioni centrali e periferiche allorquando devono procedere all'erogazione di contributi comunitari, nazionali e regionali inerenti al settore agricolo. Pertanto, ogni azienda agricola che intrattiene rapporti con le P.A. deve risultare iscritta nella prevista Anagrafe mediante il fascicolo aziendale.

A conferma di questo, il d.m. n. 162/2015, che regola la formazione e la tenuta del fascicolo aziendale, ribadisce la sua determinata rilevanza nei rapporti con le P.A. per cui rappresenta l'elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. Tale prerogativa ha però valenza limitata in quanto riguarda esclusivamente i procedimenti amministrativi finalizzati alla concessione di aiuti e contributi e non anche per quanto concerne la materia tributaria, a maggior ragione ove sia oggetto di contenzioso.

Dello stesso avviso è la Suprema Corte la quale, con l'ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3474, in epigrafe, si è espressa sul tema affermando il principio di diritto secondo cui «in tema di ICI, per considerare agricolo un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il fascicolo aziendale, di cui all'art. 9, comma 1, del d.p.r. 1° dicembre 1999, n. 503, contiene dati utilizzabili ma, al fine di provare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso in capo al proprietario del requisito della diretta conduzione del fondo e, in generale, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo, occorre una verifica da parte del giudice di merito della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate, tenuto conto degli oneri probatori incombenti sul contribuente».

Nei fatti, taluni contribuenti avevano presentato domanda di rimborso al Comune per l'ICI/IMU, relativa alle annualità dal 2008 al 2012, che ritenevano indebitamente pagata nei confronti del predetto Ente in quanto a loro dire competeva l'esenzione ICI prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992.

Non avendo avuto seguito l'istanza, le parti ricorrevano alla C.T.P. che respingeva il ricorso sul presupposto che non era dimostrata la persistenza, sul terreno agricolo, dell'utilizzazione agricolo-silvo-pastorale. Parimenti, i giudici della C.T.R. rigettavano l'appello confermando la decisione di primo grado.

Nel ricorso per cassazione della sentenza, i contribuenti sostenevano che la Commissione tributaria regionale aveva ommesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, rilevante ai fini della causa in oggetto poiché non era stata presa in debita considerazione la presenza, nel fascicolo aziendale, del terreno agricolo il quale era inserito nell'elenco dettagliato dei terreni coltivati. Richiamandosi a quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, del d.l. n. 5/2012, dov'è riportato che i dati contenuti nel fascicolo aziendale elettronico fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare della azienda agricola instaura ed intrattiene con esse, era lecito desumere che l'inserimento del suddetto terreno nel fascicolo aziendale costituisse una valida prova nei confronti del Comune il quale non aveva mai contestato la valenza probatoria del fascicolo, essendosi tuttavia limitato a generiche contestazioni solo ed esclusivamente in relazione alla perizia tecnica di parte.

Altro motivo di contestazione, era quello circa la «presunta» violazione dell'art. 276 c.p.c.; a giudizio dei ricorrenti l'assenza di una prova circa l'esercizio dell'attività agricola non poteva certamente ritenersi la «ragione più liquida», per poter definire un contenzioso di tale natura. La C.T.R., in violazione del disposto di cui all'art. 118 c.p.c.<sup>8</sup>, aveva ommesso, cioè, di valutare le più complesse questioni portate all'attenzione dei giudicanti e, inoltre, aveva finito per adottare una pronuncia meramente apparente su di un fatto decisivo. Secondo l'art. 276 c.p.c. una causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (c.d. ragione più liquida) senza che sia necessario esaminare previamente le altre; questo per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, specialmente laddove l'evidenza dei fatti è palese<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> La norma fa riferimento all'istituto dell'ispezione come mezzo, riservato all'organo giudicante, per acquisire al processo tutti quegli elementi come persone, cose, luoghi che per motivi diversi possono essere assunti con i normali strumenti di prova.

<sup>9</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 9 gennaio 2019, n. 363 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2019.

I giudici tributari, si erano, pertanto soffermati su quella che a loro giudizio era la ragione di più agevole soluzione per il caso di specie (l'assenza dell'utilizzazione agricolo-silvo-pastorale), trascurando le altre questioni più complesse.

Nel merito, la Suprema Corte, dopo aver riassunto la normativa in materia di ICI/IMU e le finalità della stessa, volte a incentivare la coltivazione della terra alleggerendo il carico tributario dei soggetti che ritraggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito<sup>10</sup>, ha evidenziato come i giudici tributari avessero accertato dalla documentazione prodotta in atti che non si rinveniva la prova certa dell'esercizio dell'attività agricola sul fondo in quanto gli elementi probatori offerti dai ricorrenti si limitavano all'esposizione di alcuni dati formali che non provavano l'esercizio di fatto della coltivazione e che sul punto era stato utile rinviare a quanto contenuto nella perizia dov'era dichiarato che il terreno era agricolo. L'Ente impositore, dal canto suo, aveva sempre contestato tali elementi, ritenuti inidonei per il riconoscimento dell'agevolazione, per cui la C.T.R. aveva considerato l'inserimento dei terreni nel fascicolo aziendale della società agricola come una semplice dichiarazione unilaterale proveniente da un soggetto interessato, di per sé non idonea a provare l'effettiva coltivazione dei terreni. Pertanto, non poteva essere invocato il principio di non contestazione in quanto il Comune si era sempre espresso a favore della non spettanza della esenzione in esame.

Soffermandosi poi sull'altro aspetto circa la dedotta rilevanza ed asserita decisività del c.d. «fascicolo aziendale» ai fini tributari, la Corte di legittimità ha ribadito che tale documento, previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 503/1999, contiene dati certamente utilizzabili nell'ambito dei rapporti con la P.A. e, quindi, anche con l'Erario e gli enti impositori, ma altra questione è, ovviamente, quella afferente alla verifica della sufficienza, adeguatezza, completezza e rilevanza delle informazioni ivi riportate al fine di provare nell'ambito di un giudizio contenzioso il possesso, in capo al comproprietario, dei requisiti per beneficiare del regime agevolativo previsto per l'utilizzo agricolo di un terreno edificabile, già alla data cui si riferiscono gli avvisi di rettifica impugnati<sup>11</sup>; dati, peraltro, complessivamente vagliati dal giudice di appello il quale ne ha escluso la decisività.

Fra l'altro, i ricorrenti non erano stati in grado di indicare da quali dati specifici del fascicolo aziendale emergeva la prova univoca della coltivazione del terreno in questione in relazione agli anni in contestazione, apparendo il motivo, quindi, in ogni caso carente sotto il profilo dell'autosufficienza<sup>12</sup>.

Rigettando le pretese dei ricorrenti, la Suprema Corte ha, quindi, affermato il principio di diritto sopra enunciato.

Accertata la carenza dei presupposti per beneficiare dell'agevolazione ICI anche le altre questioni erano da ritenersi infondate; in particolare non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 276, comma 2, c.p.c., che lascia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene di più semplice soluzione nell'economia di un processo ovvero quella «più liquida».

*Luigi Cenicola*

---

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 12 aprile 2019, n. 10284 ord., in *Giust. civ. Mass.*, 2019.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. Sez. V Civ. 12 aprile 2019, n. 10306 ord., in *OneLegale*.

<sup>12</sup> Il principio dell'autosufficienza prevede, infatti, che il ricorso per cassazione debba contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio e accedere a fonti esterne allo stesso ricorso.